



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 14 BIS D.LGS. N. 150/2009 E SS.MM.II..

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

- l'art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il comma 4 che elenca le competenze dell'O.I.V.;
- la delibera ANAC (ex CIVIT) n. 12 del 27 febbraio 2013, che individua i requisiti, le condizioni e le cause ostative alla nomina di membro O.I.V. nonché il relativo procedimento;
- il d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, che trasferisce le funzioni dell'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105 recante il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, come modificato dal D.M. 7 agosto 2023, che, abrogando il decreto ministeriale del 2 dicembre 2016, istituisce e disciplina l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, ai sensi dell'art. 14 bis del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 31 gennaio 2011, avente ad oggetto "*Art. 14 D. Lgs. n. 150/2009. Istituzione dell'organismo indipendente di valutazione*";
- la deliberazione n. 18 del 12 giugno 2019, assunta con i poteri della Giunta Comunale, con cui il Commissario Straordinario ha adottato il nuovo "*Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.). Approvazione*", prevedendo la costituzione dell'O.I.V. in forma monocratica;
- la deliberazione della G.C. n. 272 del 30 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il "*Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)*", che revoca e sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 3 dicembre 2025, prevedendo la costituzione dell'O.I.V. in forma collegiale;

PRESO ATTO:

- che l'incarico del titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica del Comune di Andria, nominato con decreto sindacale n. 1027 del 19/12/2022, prevedeva la cessazione dello stesso allo scadere del triennio dalla data di insediamento, avvenuta il 23/12/2022;
- che nelle more della definizione del procedimento si è fatto ricorso all'istituto della *prorogatio* nel rispetto del termine massimo di giorni 45 dell'incarico suddetto, onde consentire lo svolgimento di

tutte le funzioni di competenza dell'Organismo medesimo, così come normativamente disciplinate, nelle more dello svolgimento della procedura pubblica per la nomina del nuovo OIV in forma collegiale, incaricando, a tal fine, il Segretario Generale affinché proceda all'espletamento della procedura selettiva pubblica, per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, finalizzata alla nuova nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in forma collegiale, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Regolamento e dalla normativa vigente in materia, assegnando alla stessa la responsabilità del relativo procedimento;

- che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del vigente Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), l'Organismo Indipendente di valutazione del Comune di Andria è istituito in forma collegiale, secondo i requisiti ed i criteri dettati dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina dell'O.I.V. per la durata di anni 3, decorrenti dalla data del provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico o altra data ivi riportata qualora successiva;

IN ESECUZIONE della determina dirigenziale n. 5704 del 30/12/2025 avente ad oggetto:- *"NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN FORMA COLLEGIALE - AVVIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. RIAPPROVAZIONE.."*

RENDE NOTO CHE

E' indetta una procedura selettiva pubblica comparativa per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) del Comune di Andria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., in forma collegiale, costituito dal Presidente e da n. 2 componenti.

Art. 1 - Requisiti di partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., alla procedura comparativa di cui trattasi potranno partecipare esclusivamente i soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti da almeno sei mesi all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione pubblica.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 7, c. 6, del citato Decreto, per l'incarico di Presidente di OIV è richiesta **l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance nelle fasce professionali 2 e 3 di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) e c), in quanto trattasi di amministrazione con più di cinquanta dipendenti e fino a mille.**

Per gli altri n. 2 Componenti dell' OIV possono partecipare alla procedura selettiva gli iscritti nell'Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance di qualsiasi fascia professionale.

3. Per essere ammessi alla procedura gli aspiranti candidati dovranno, inoltre, possedere, alla data di scadenza dell'avviso, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a) requisiti generali:

1. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici.

b) requisiti di competenza ed esperienza:

1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*.

c) requisiti di integrità:

1. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
2. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
4. non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
5. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti da 1 a 4 della presente lettera operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 2 - Caratteristiche del rapporto

1. L'incarico di Presidente o componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.
2. I componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione devono assicurare il rispetto dei limiti relativi all'appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione, secondo quanto disposto all'art. 8 del D. M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii..
3. Secondo quanto disposto all'art. 8 del D.M. del 6 agosto 2020, come modificato e integrato dal D.M. 7 agosto 2023, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale ed in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di **dodici**. Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti il numero massimo è ridotto a **quattro**. Gli iscritti

dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di **tre**.

Art. 3 - Cause di conflitto di interesse, incompatibilità ed inconferibilità e divieto di assunzione dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs n. 150/2009 come modificato dal D. Lgs. 74/2017, i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma collegiale non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

2. Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo.

3. Non possono, altresì, essere nominati componenti dell'OIV in forma collegiale i soggetti che versino in una delle condizioni seguenti:

a) non possiedano i requisiti di integrità richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. c, nn. da 1 a 4, D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

b) siano stati motivatamente rimossi da altro incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;

c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Amministrazione comunale nel triennio precedente la presentazione della domanda;

d) siano Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Comune di Andria;

e) si trovino, nei confronti del Comune di Andria, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

f) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale di appartenenza del Comune di Andria;

h) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Andria;

i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti del Comune di Andria o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo, nonché con dirigenti o membri dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate del Comune di Andria;

l) siano Revisore dei Conti presso il Comune di Andria;

m) incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

n) incorrano nelle ulteriori ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Art. 4 - Durata dell'incarico

1. L'incarico di Presidente/Componente dell'OIV in forma collegiale, conferito dal Sindaco con proprio decreto in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di **anni tre**, decorrenti

dalla data del provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico o altra data ivi riportata qualora successiva; non potrà essere prorogato ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura selettiva pubblica, ai sensi dell'art. 14 *bis* del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo dei Titolari di procedere tempestivamente al rinnovo della propria iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, c.1, lett. c) e 7, c. 2, D.M. 06/08/2020.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DM del 6 agosto 2020 modificato dal DM 7 agosto 2023, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera c) del D.M. 06.08.2020, come modificato e integrato dal D.M. 7 agosto 2023, ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'articolo 8 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii..

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013 nonché delle previsioni di cui al Codice Disciplinare e al Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Andria, ai componenti dell'OIV in forma collegiale si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti del Comune di Andria.

Art. 5 – Revoca e decadenza

1. I componenti dell'OIV sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

2. Il provvedimento che dispone la revoca è adottato dal Sindaco, il quale provvede alla sostituzione del componente e/o dei componenti revocati avviando nuova procedura per la relativa nomina.

3. Nel caso in cui si verifichino i presupposti di cui al comma 1 per la revoca dell'incarico, il componente e/o i componenti destinatari del provvedimento di revoca restano in carica sino alla nomina del nuovo componente e/o dei nuovi componenti ed hanno l'obbligo di relazionare e procedere ad un completo passaggio di consegne.

4. L'OIV decade automaticamente nelle ipotesi di comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato con l'incarico, che non consentano neppure la prosecuzione della carica sino a nuova e diversa nomina in favore di un diverso soggetto.

Art. 6 - Compenso annuo

1. Conformemente a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.241 del 03/12/2025 e confermato con D.G.C. n. 272 del 30.12.2025 il corrispettivo annuo lordo previsto per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente incarico è pari a complessivi € 12.000,00, così suddivisi:

- €. 5.000,00 per il Presidente;

- €. 3.500,00 per ciascuno dei due componenti.

oltre IVA, CAP, oneri ed accessori, ove dovuti.

Ai compensi come sopra dettagliati si aggiunge il rimborso delle spese eventualmente sostenute, le quali dovranno essere indicate in modo analitico e attestate con idonea documentazione fiscale (c.d. rimborso piè di lista).

2. Il suddetto compenso, calcolato al lordo di ogni ritenuta previdenziale, assistenziale e fiscale, ha natura omnicomprensiva e rimane fisso per tutta la durata dell'incarico.

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione della candidatura

1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla presente procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/e IDAS compilando il format di candidatura sul Portale "inPA" disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> previa registrazione al medesimo Portale.
2. La registrazione, compilazione e invio online della domanda devono essere completati **entro le ore 23:59 del giorno 27 gennaio 2026**.
3. Dopo l'accesso, nella sezione Curriculum occorrerà inserire nelle varie schede proposte tutte le informazioni obbligatorie, oltre a quelle facoltative, concernenti le informazioni personali, normalmente incluse nel curriculum vitae, quali titoli di studio, esperienze lavorative pregresse e competenze possedute.
4. In occasione della presentazione della domanda di partecipazione, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di situazioni di cui all'art. 3 del presente Avviso nonché di rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più Organismi di Valutazione di cui all'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020 come modificato dal D.M. 7 agosto 2023.
5. La domanda di partecipazione presentata con tale modalità telematica ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Non saranno prese in considerazione, comportando pertanto l'esclusione, le domande presentate oltre il termine perentorio previsto dal presente articolo e/o trasmesse in modalità differente da quella telematica.
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di terzi.

Art. 8 - Processo selettivo e nomina

1. Le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminate, ai soli fini dell'accertamento della completezza della documentazione e della sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente selezione, a cura della Segreteria Generale e successivamente trasmesse al Sindaco.
2. Il Sindaco procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., in modo insindacabile a nominare i componenti dell'OIV in forma collegiale, tra cui il Presidente, mediante valutazione dei curricula e delle relazioni pervenute, dando preferenza alla specifica competenza maturata nelle Pubbliche Amministrazioni e tenendo conto del possesso di ulteriori titoli strettamente correlati alle funzioni da svolgere.
3. La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate.
4. In caso di nomina e fatti salvi i poteri di controllo e verifica in capo al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., il Comune di Andria verificherà il possesso dei requisiti dichiarati ovvero l'assenza di impedimenti di cui al presente avviso. In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

5. Sarà facoltà del Sindaco, qualora ne ravvisi l'opportunità, invitare a colloquio i candidati ritenuti potenzialmente più idonei all'incarico da ricoprire.

In tal caso data, ora e luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante apposita comunicazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di domanda di partecipazione, con preavviso di almeno due giorni lavorativi.

6. Completate le suddette operazioni ed individuati i candidati ritenuti maggiormente idonei all'incarico da ricoprire, l'Organismo Indipendente di Valutazione in forma collegiale è nominato, con apposito decreto, del Sindaco che individua anche il Presidente tra i candidati aventi i requisiti richiesti dal DM 06/08/2020 e ss.mm.ii..

7. La procedura non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito o per titoli, né all'attribuzione di alcun punteggio.

8. Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che, a suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all'affidamento dell'incarico, nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e custoditi presso l'Ufficio della Segreteria Generale, per le finalità di gestione della procedura di selezione di cui al presente avviso e per le finalità inerenti la gestione del rapporto instaurato con l'Ente.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli di ammissione, e tali dati potranno essere comunicati all'esterno unicamente per gli adempimenti di legge. L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Andria.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Segretario Generale del Comune di Andria dott.ssa Rosa Arrivabene.

Art. 11 - Informazioni di carattere generale

1. Eventuali informazioni afferenti al presente avviso, potranno essere richieste direttamente all'Ufficio di Segreteria Generale, al numero di seguito indicato: 0883/290316 – Dott.ssa Rosanna Maldera.

Art. 12 - Pubblicazioni e informazioni sul procedimento

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati, oltre che nel Portale inPA, anche sul Portale delle Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale del Comune di Andria, nella Sezione "*Bandi di Selezione*" dell'Albo Pretorio *on line*, nonché nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – Sottosezione di I livello "*Bandi di Concorso*".

2. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate al contatto fornito in sede di candidatura di cui all'Articolo 7.

3. Il decreto sindacale di nomina del Titolare OIV, quale esito della procedura selettiva pubblica, sarà pubblicato sul portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" – Sottosezione di I livello "*Bandi di Concorso*", nonché nella Sottosezione di I livello "*Personale*" – Sottosezione di II livello "*OIV*".

Art. 13 - Norme Finali

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso per giustificati motivi, o in base a sopravvenute disposizioni normative o secondo proprie valutazioni, anche prima dello svolgimento della procedura comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.

2. La procedura di cui al presente avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria; la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo il Comune.

3. Ai sensi del GDPR 2016/679, il Comune utilizzerà i dati forniti dai concorrenti ai soli fini istituzionali e nell'ambito delle attività previste dalla normativa sui contratti pubblici.

Andria, 30 dicembre 2025.

**Il Segretario Generale
dott.ssa Rosa Arrivabene**